

Lo scorso 7 febbraio è stata depositata la sentenza n. 10 del 2025 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge n. 86 del 2024 recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione. In merito al medesimo procedimento referendario si era già pronunciato l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione che, con ordinanza del 12 dicembre 2024, ha ritenuto conforme a costituzione la richiesta referendaria (v. l’editoriale della Newsletter 30 dicembre 2024) così come residualmente risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 che ha determinato la caducazione, la sostituzione e l’addizione – nonché decisioni interpretative di rigetto – di varie disposizioni della legge in questione, mantenendo comunque ancora vigente una disciplina di risulta idonea a concretare la permanenza della materia referendaria (v. l’editoriale della Newsletter 29 novembre 2024).

La Corte, dopo aver facilmente accertato la non sussistenza di alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell’articolo 75, secondo comma, della Costituzione e che la legge di cui si tratta – per quanto opportuna al fine di guidare e dare ordine al processo di attuazione del regionalismo differenziato – non è una legge costituzionalmente necessaria o obbligatoria, si è soffermata sui limiti di ammissibilità concernenti la formulazione del quesito referendario. Il vero nodo problematico che il giudice delle leggi ha dovuto affrontare ha riguardato, in particolare, la questione relativa alla chiarezza del quesito, verificando, a tal fine, se l’elettore fosse posto nelle condizioni di comprendere quale fosse l’oggetto della richiesta di abrogazione, quali le sue conseguenze e quali le finalità che con essa si intendeva perseguire.

All’esito della sua valutazione la Corte ha ritenuto che il quesito apparisse privo di chiarezza sotto entrambi i profili:

- quanto al suo oggetto, giacché – a seguito del massiccio effetto demolitorio prodotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 – il contenuto della parte residuale della legge è divenuto di difficile decifrazione, sia quanto ai contenuti dispositivi sia quanto agli effetti normativi da essi prodotti, rendendo oscuro per l’elettore l’oggetto del quesito;
- quanto alle finalità perseguite, giacché esse apparivano insuperabilmente incerte. Il referendum abrogativo avrebbe potuto essere inteso, infatti, non come una opzione popolare a favore o contro questa specifica legge ordinaria di attuazione del regionalismo differenziato ma addirittura a favore o contro l’art. 116, comma terzo, della Costituzione, che la legge intende attuare. Ovviamente, però, - ha ammonito il giudice della leggi - le disposizioni costituzionali non possono essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.

Non è questa la sede per un commento diffuso di questa decisione; tuttavia, si può rilevare che, la prima ragione di inammissibilità può ritenersi meramente interlocutoria, nel senso che - una volta che il legislatore ordinario sarà effettivamente intervenuto a ripristinare le parti mancanti della disciplina normativa ordinaria - la legge, così come novellata o interamente sostituita, potrebbe essere oggetto di una nuova richiesta di referendum. La seconda ragione di inammissibilità, invece, rende difficilmente proponibile la rinnovazione della richiesta di referendum della legge ordinaria di attuazione nella sua interezza, ma sembrerebbe consentire esclusivamente la possibilità di un referendum parziale, purché risulti comunque chiaro che non si intenda mettere in questione se dare corso o meno al regionalismo differenziato (ciò che potrebbe essere comunque fatto anche in mancanza di una, non strettamente necessaria, legge di attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione) ma soltanto specifici aspetti della disciplina integrativa delle modalità applicative dell’istituto costituzionale effettivamente disponibili a livello di legislazione ordinaria.